Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° ROMA - Venerdì, 9 marzo 1928 - ANNO VI **Numero 58**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Municipio di Carpinetti: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1928.

Manifattura di lane in Borgosesia: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella quinta estrazione del 23 febbraio 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Sesto San Giovanni: Elenco dei titoli dei prestiti sorteggiati nell'estrazione del 19 febbraio 1928 e di quelli estratti precedentemente e non ancora presentati per il rimborso.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in liquidazione, sede in Genova:

Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nelle prime ventidue estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nella 23ª estrazione del 29 febbraio 1928.

Città di Trieste: Elenco delle obbligazioni del prestito dell'anno 1916 sorteggiate nella 22ª estrazione del 1° marzo 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 762.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 334.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, concernente l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione ed alle riduzioni delle indennità del caro viveri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 763.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 335.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, concernente lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola lo stato di cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 764.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 341.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze per la concessione di un mutuo di lire duecento milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, concernente l'autorizzazione al Ministro per le

finanze per la concessione di un mutuo di lire duecento milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 765.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 342.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri di cui al R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri di cui al R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti necessari per la difesa della valuta nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 766.

LEGGE 12 gennaio 1928, n. 343.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate, modificando il primo comma dell'art. 6 come segue:

« Gli atti di trapasso dei diritti a mutuo o a contributo, stipulati entro il 30 giugno 1930 dagli ordinari *pro tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, nonchè dagli ordinari *pro tempore* della archidiocesi di Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea, e gli atti stipulati pure entro il 30 giugno 1930 dai medesimi ordinari per gli scopi enumerati nel presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 767.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 344.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Numero di pubblicazione 768.

LEGGE 26 febbraio 1928, n. 358.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana stabilite col R. decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana stabilite col R. decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 769.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 359.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 770.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 360.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale Dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale Dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 771.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 361.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 772.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 362.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 2064, che stabilisce nuove disposizioni circa il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 773.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 355.

Riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione coloniale è ripartito come segue:

Gruppo A:
Governatori di colonia;
Personale direttivo;
Cariche speciali.

Gruppo B:
Personale ausiliario;
Interpreti traduttori;
Cariche speciali.

Gruppo C:
Personale d'ordine;
Interpreti orali;
Cariche speciali;
Personale femminile addetto ai servizi di copia (ruolo transitorio).

Personale subalterno.

Le classificazioni in gradi ed il numero dei posti di ciascun grado sono stabiliti nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le funzioni politiche ed amministrative, direttive, esecutive e d'ordine di ogni grado, negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle colonie, sono affidate esclusivamente al personale dei ruoli coloniali, in base all'assegnazione organica stabilita con la tabella IX allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Ministro per le colonie è autorizzato ad apportare con proprio decreto quelle varianti che si rendessero successivamente necessarie alla tabella IX, nei limiti del numero complessivo del personale di ruolo dei singoli gruppi e gradi stabilito nelle altre tabelle allegate al presente decreto.

Art. 3.

Potrà provvedersi con la destinazione in Colonia di personale civile o militare delle altre Amministrazioni dello Stato, od in mancanza con personale assunto a contratto, al funzionamento dei servizi di polizia, di sanità, di dogana e porto, delle opere pubbliche, delle privative, della delegazione del tesoro, della tassa affari, degli stabilimenti di pena, degli uffici agrari, fondiari, minerari e chimici, dei servizi scolastici, dei servizi ferroviari, postali, telegrafici ed automobilistici, ed in genere di tutti i servizi tecnici, nonchè dei servizi di copia.

Il segretario particolare del Governatore in ciascuna Colonia può essere scelto anche all'infuori del personale dei ruoli dell'Amministrazione coloniale, sia fra ufficiali delle forze armate, sia fra funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, di grado non superiore al settimo, sia infine con l'assunzione a contratto di persona estranea all'Amministrazione. In questo ultimo caso il segretario particolare del Governatore non potrà avere trattamento superiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico dello Stato per i funzionari di grado ottavo.

Art. 4.

Il ruolo degli ufficiali coloniali e aiutanti coloniali (gruppo *C*) ed i ruoli ausiliari speciali di personale in servizio nelle singole Colonie sono soppressi.

Il personale a contratto, in servizio nelle Colonie e presso il Ministero delle colonie con funzioni politico-amministrative, a qualunque gruppo appartenga, sarà licenziato. I contratti si intendono rescissi per causa di servizio, senza che gli interessati possano pretendere indennità alcuna, all'infuori dei compensi per i quali, in forza dei contratti stessi, ed in relazione al servizio effettivamente prestato, abbiano maturato diritto.

Art. 5.

Il numero complessivo del personale di ruolo civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato e degli impiegati a contratto per il funzionamento dei servizi e degli uffici

tecnici nelle Colonie non potrà essere superiore a quello effettivamente esistente nelle Colonie stesse per tali servizi ed uffici alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale numero complessivo sarà fissato, per le Colonie libiche e per la Colonia Eritrea, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, entro il 31 dicembre 1928; per la Somalia Italiana, entro il 31 dicembre 1929.

Art. 6.

All'assunzione del personale a contratto occorrente per i servizi ed uffici civili di cui al primo comma dell'art. 3, provvede il Ministro per le colonie, sentiti i Governatori, con un contratto-tipo nel quale saranno fissati, in modo uniforme per tutte le Colonie, i rapporti giuridici d'impiego e, distintamente per ciascuna Colonia, il trattamento economico, in relazione a quello che in essa viene fatto al personale di ruolo.

Il contratto-tipo sarà approvato con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

Al personale dei ruoli coloniali si applicano integralmente le disposizioni di carattere generale sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione dello Stato e quelle speciali per il personale dell'Amministrazione coloniale in vigore alla data del presente decreto, salvo le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Sono estese ai funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernenti il matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

Le competenze in esso attribuite al Ministro per gli affari esteri sono devolute al Ministro per le colonie.

Al primo comma dell'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è apportata la seguente aggiunta:

« i) della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale ».

Art. 8.

Alla carriera direttiva coloniale si accede mediante esame di concorso, a cui si potrà essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30;

c) avere adempiuti gli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta morale, civile e politica in conformità dell'indirizzo nazionale del Fascismo;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso università del Regno oppure la laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dal Regio istituto superiore navale di Napoli - sezione armamento.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale non può essere ammesso ad un terzo.

Nulla è innovato per quanto riguarda il programma di esame, la nomina dei volontari coloniali, il servizio di questi presso il Ministero e le norme per la loro ammissione definitiva in carriera.

Ai volontari spetta un assegno mensile di L. 500, oltre alle indennità previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

Le promozioni nella carriera direttiva coloniale dal grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) al grado 5° (direttore coloniale di prima classe - ispettore generale) sono conferite con il criterio della scelta sulla base del merito comparativo.

Le promozioni al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) sono conferite, per un terzo dei posti disponibili, mediante esame di concorso per merito distinto fra i primi segretari con sei anni di servizio complessivo e, per due terzi, mediante esame di idoneità fra i primi segretari con otto anni di servizio complessivo. Nell'uno e nell'altro caso, si valuta nel servizio anche il periodo di volontario, e si richiede una permanenza in Colonia non minore di due anni in complesso nei gradi inferiori.

Tanto nel caso dell'esame di merito distinto, quanto nel caso dell'esame di idoneità i primi segretari sono promossi al grado 8° secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito dell'esame e dai punti di merito per i servizi resi. Questi ultimi sono assegnati dal Consiglio di amministrazione il quale forma la graduatoria.

Ai punti di esame è attribuito il coefficiente due, a quelli di merito di servizio il coefficiente tre.

Per essere compresi nella graduatoria, occorre avere ottenuto nell'esame il minimo dei punti richiesti per l'approvazione.

Le promozioni ai gradi 9° e 10° sono conferite per anzianità congiunta al merito.

Nel regolamento di attuazione di cui all'art. 22 saranno stabilite le norme ed il programma per gli esami di promozione al grado di commissario regionale di 2ª classe (grado 8°): nel programma dovrà essere compresa una prova di arabo, o di amarico, o di tigrino, o di somalo a scelta del candidato.

Art. 10.

I funzionari della carriera direttiva, tanto nelle Colonie, quanto presso l'Amministrazione centrale, esercitano normalmente le funzioni corrispondenti al loro grado, indicate in calce alla tabella IX, allegata al presente decreto.

Soltanto quando, per qualsiasi ragione, manchino funzionari del grado richiesto per determinate funzioni, tanto al Ministero, quanto nelle Colonie, le funzioni stesse potranno essere affidate temporaneamente per incarico a funzionari del grado immediatamente inferiore.

Art. 11.

Alla carriera ausiliaria si accede mediante esame di concorso a cui si potrà essere ammessi con la prova di possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici;

b) età non minore di 18 anni, nè maggiore di 25;

c) essere di sana e robusta costituzione;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale, civile e politica in conformità dell'indirizzo nazionale del Fascismo, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

e) avere conseguito il diploma di licenza di liceo classico o scientifico, di istituto tecnico sezione ragioneria, di scuola media di commercio, o di Regio istituto nautico - sezione capitani.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, aspiranti aiutanti coloniali e prestano per sei mesi servizio di prova presso gli uffici di Governo delle Colonie.

Durante tale periodo debbono anche frequentare un corso elementare di lingua araba parlata ed un corso di contabilità applicata all'Amministrazione delle colonie, tenuti a cura dell'Amministrazione.

Alla fine del semestre debbono sottoporsi ad un esperimento su tali materie, da effettuarsi nella Colonia di residenza.

Coloro che, in base al risultato dell'esperimento ed al servizio prestato, siano dal Consiglio di amministrazione giudicati idonei alla ammissione in carriera, sono nominati aiutanti coloniali di 2ª classe secondo l'ordine della graduatoria di merito stabilita dal Consiglio stesso, tenendo conto dell'esito dell'esame di concorso, dell'esperimento e della prova fatta durante il tirocinio. Per gli altri, il Consiglio di amministrazione può prorogare di sei mesi il periodo di prova, compiuti i quali, e previa la ripetizione dell'esperimento in quelle materie nelle quali non avessero ottenuta la sufficienza, il Consiglio stesso pronuncia il suo giudizio definitivo.

Agli aspiranti ufficiali coloniali spetta un assegno mensile di L. 450 oltre l'indennità coloniale e quelle previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46.

Art. 13.

Le promozioni nella carriera del personale ausiliario avvengono secondo le norme degli articoli 6, 7, 8 e 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le norme esecutive per gli esami di concorso e di idoneità per la promozione al grado 9° saranno stabilite nel regolamento d'attuazione del presente decreto. L'esame dovrà comprendere una prova a carattere pratico di arabo, o di amarico, o di tigrino, o di somalo a scelta del candidato.

Art. 14.

Il personale del ruolo ausiliario (gruppo *B*) presta servizio esclusivamente in Colonia.

Art. 15.

Il reclutamento e le promozioni del personale d'ordine sono regolati dalle disposizioni generali in vigore.

Per l'ammissione all'esame di concorso occorre, oltre il prescritto titolo di studio, essere cittadino italiano con il pieno godimento dei diritti civili e politici, avere età non minore di anni 18 nè maggiore di 25, essere di sana e robusta costituzione, avere tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Il servizio di prova dura sei mesi, ed è prestato presso gli uffici del Ministero delle colonie.

L'assegno mensile durante il periodo di prova è di L. 350, oltre alle indennità previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Il personale delle cariche speciali è nominato dal Ministro per le colonie, sia mediante scelta fra funzionari dello stesso gruppo e del grado corrispondente od immediatamente inferiore delle altre carriere dell'Amministrazione coloniale, sia in seguito a pubblici concorsi, colle modalità che verranno stabilite di volta in volta per ogni singola carica dallo stesso Ministro per le colonie, con suo decreto. Per l'ammissione ai concorsi i candidati debbono dar prova di possedere i medesimi requisiti che sono stabiliti per le altre carriere coloniali del gruppo corrispondente a quello in cui è classificata la carica speciale cui essi aspirano, compreso il titolo di studio.

Art. 17.

Nella carriera del personale subalterno dell'Amministrazione coloniale sono istituiti un posto di primo custode e tre posti di custode del Museo coloniale.

Al posto di primo custode è assegnato lo stipendio iniziale di L. 6800 ed il supplemento di servizio attivo di L. 400: a quello di custode lo stipendio di L. 4800 ed il supplemento di servizio attivo di L. 300, oltre per tutti l'aumento del 10 % sullo stipendio e sul supplemento di servizio attivo ai sensi del R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Ai posti di primo custode e di custode sono concessi gli aumenti periodici stabiliti nella tabella n. 4 dell'allegato V al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Art. 18.

Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari delle carriere coloniali tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

Art. 19.

Il collocamento a disposizione previsto dall'art. 14 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, è consentito per i soli funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore al sesto.

I funzionari collocati a disposizione non possono complessivamente superare il numero di otto.

Art. 20.

Il funzionario destinato in Colonia o trasferito da una Colonia ad un'altra, che, per qualsiasi ragione, non sia in grado di raggiungere la nuova sede nel termine stabilito dal relativo provvedimento sarà dichiarato di ufficio dimissionario a termini dell'art. 46 paragrafo 3° delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 21

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto si intendono abrogate. Per quanto non sia stato in esso specificatamente previsto si continuano ad applicare le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 22.

Il Ministro per le colonie è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari ed esecutive per l'attuazione del presente decreto.

Art. 23.

Con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro per le colonie, sarà provveduto a coordinare in unico testo tutte

le disposizioni in vigore relative all'ordinamento delle carriere coloniali.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Per il completamento del fabbisogno di personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea, risultante dall'annessa tabella IX, è eccezionalmente autorizzata, per il periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l'ammissione di persone estranee che, a giudizio insindacabile del Ministro per le colonie, abbiano i requisiti e la preparazione necessaria per le funzioni coloniali.

Tale termine è portato ad un massimo di due anni per il completamento del fabbisogno previsto nella citata tabella per la Somalia Italiana.

Per l'attuazione del presente articolo saranno osservate le norme stabilite negli articoli che seguono.

Art. 25.

Tutti i funzionari di ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione coloniale, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano raggiunto il massimo degli anni di servizio stabilito dalle disposizioni in vigore per il collocamento a riposo o che, pur non avendo raggiunto tale massimo di anni di effettivo servizio, abbiano acquisito il diritto al computo di tante quote di servizio utile quante sono necessarie per la liquidazione del massimo della pensione, saranno collocati a riposo d'autorità.

Art. 26.

Per la prima attuazione del presente decreto, il Ministro per le colonie è autorizzato ad operare una revisione generale dei ruoli dell'Amministrazione coloniale ed a promuovere il provvedimento di dispensa dal servizio di quei funzionari di qualsiasi gruppo e grado che, pur non rientrando nella categoria prevista dall'articolo precedente, non abbiano, a suo insindacabile giudizio, tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli stessi.

La dispensa dal servizio ai sensi del presente articolo sarà disposta per una volta tanto con unico provvedimento da emanarsi con decreto Reale, e non potrà superare l'aliquota di un ottavo del personale appartenente a ciascuno degli attuali ruoli.

Art. 27.

Tutto il personale di ruolo che non sarà stato eliminato a norma degli articoli precedenti verrà inquadrato nel nuovo ruolo col grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

Il personale dei due distinti ruoli attualmente esistenti di gruppo *C*, quello degli ufficiali ed aiutanti coloniali e quello degli archivisti ed applicati, sarà riunito nell'unico ruolo risultante di gruppo *C* (personale d'ordine) ed inquadrato nei vari gradi in ordine di anzianità.

Gli attuali ufficiali coloniali capi (grado 8°, gruppo *C*) saranno mantenuti nel grado presentemente ricoperto sino ad eliminazione e conserveranno, *ad personam*, il trattamento che al grado stesso è attribuito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, colla qualifica transitoria di ufficiali coloniali capi di seconda categoria.

Art. 28.

I posti di gruppo *A* che rimarranno vacanti in ogni grado del nuovo ruolo dopo l'inquadramento, potranno essere ricoperti mediante promozione di funzionari del grado inferiore col criterio della scelta assoluta, nel limite massimo di tre quarti dei posti stessi, computandosi per intero la frazione che eventualmente risultasse nella determinazione dell'aliquota predetta.

Tali promozioni saranno effettuate con provvedimento del Ministro per le colonie, a suo insindacabile giudizio ed indipendentemente dal periodo di anzianità nel grado dei funzionari promovibili. Col medesimo provvedimento il Ministro per le colonie stabilirà la graduatoria in base alla quale i promossi saranno collocati nei gradi superiori.

Qualora i posti disponibili come indicato nel precedente comma, non possano essere tutti ricoperti con la promozione di funzionari del grado inferiore, perchè non ve ne siano o non siano giudicati promovibili, il Ministro per le colonie è autorizzato, in via eccezionale, a bandire un concorso per titoli ed esami fra i funzionari di grado immediatamente inferiore.

Le modalità del concorso saranno fissate con provvedimento del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le nomine ai posti che rimarranno disponibili nel grado quarto si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 29.

A ricoprire i posti di gruppo *A* che rimarranno disponibili in ogni grado dopo l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti sarà provveduto con l'assunzione di nuovo personale, a norma dell'art. 24 del presente decreto, scelto tra le categorie seguenti:

a) funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di gruppo *A* ed ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che, nel periodo posteriore al 28 ottobre 1922, abbiano esercitato funzioni politico-amministrative in servizio civile nelle Colonie o presso il Ministero;

b) impiegati a contratto o dei ruoli speciali ausiliari delle singole colonie che ugualmente abbiano prestato servizio civile nelle colonie od al Ministero delle colonie in funzioni politico-amministrative, equiparate a funzioni proprie del gruppo *A*, successivamente al 28 ottobre 1922;

c) estranei all'Amministrazione di provata fede e di segnalate benemerenze fasciste che abbiano svolto una particolare attività nel campo coloniale ed acquistato conoscenza e competenza dei problemi delle Colonie italiane.

Art. 30.

I posti del ruolo della carriera ausiliaria (gruppo *B*) verranno ricoperti:

1° con la nomina ad ufficiali coloniali o ad aiutanti coloniali dei vari gradi, da effettuarsi con provvedimento unico, di funzionari degli attuali ruoli di gruppo *C* che ne facciano domanda entro il termine stabilito dal Ministro per le colonie con proprio decreto e che, per la prova fornita durante il servizio già prestato, siano ritenuti dal Ministro, a suo insindacabile giudizio, idonei alle funzioni di gruppo *B*.

Oltre al passaggio di gruppo nessuno può avvantaggiarsi di più di un grado.

Il provvedimento di nomina stabilirà la graduatoria;

2° con la nomina di personale scelto dalle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente.

Art. 31.

I posti che rimarranno disponibili in ogni grado della carriera d'ordine (gruppo *C*) dopo l'inquadramento del personale attualmente in servizio, e gli eventuali passaggi al gruppo *B*, saranno conferiti:

1° mediante promozione degli impiegati dei gradi inferiori, col criterio della scelta assoluta, a giudizio insindacabile del Ministro, da effettuarsi nelle forme e nei limiti stabiliti per il gruppo *A* col precedente art. 28;

2° mediante nomina di personale da scegliersi fra le categorie seguenti:

a) impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che abbiano prestato almeno un anno di servizio nelle Colonie in funzioni civili nel periodo posteriore al 28 ottobre 1922;

b) impiegati a contratto o dei soppressi ruoli ausiliari delle singole Colonie, indipendentemente dal periodo di servizio prestato, purchè siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Ministro, idonei al passaggio in ruolo.

Art. 32.

Colla prima attuazione del presente decreto il Ministro per le colonie ha facoltà di inquadrare nei posti risultanti dalla tabella VI, allegata al presente decreto, il personale già in servizio nelle cariche speciali e di procedere a nuove nomine per i posti che, dopo l'inquadramento, rimanessero disponibili.

Art. 33.

Gli impiegati a contratto e dei ruoli ausiliari che facciano passaggio nei ruoli dell'Amministrazione coloniale non possono far valere diritti ad indennità di buonuscita od a trattamento di quiescenza, comunque previsti nei ruoli organici speciali cui appartengono, o nei contratti che regolano i loro attuali rapporti d'impiego, restando unicamente salvo il diritto di chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario prestato, secondo le norme generali in vigore.

Art. 34.

Per la prima attuazione del presente decreto il Ministro per le colonie è autorizzato a completare i ruoli coloniali risultanti dalle tabelle annesse.

Per la scelta di tutto o parte del personale da nominare con le norme stabilite dagli articoli 29, 30, 31, il Ministro per le colonie è altresì autorizzato a bandire con suo decreto pubblici concorsi, anche limitatamente a singoli gradi delle varie carriere.

I concorsi ai posti di grado 7° ed 8° saranno per titoli; quelli ai posti inferiori all'8°, per titoli ed esami. I concorsi per i posti di volontario, di aspirante aiutante coloniale e di alunno di ordine in prova saranno esclusivamente per esami, secondo le disposizioni generali in vigore e quelle speciali contenute nel presente decreto.

Le Commissioni per i concorsi di cui al presente articolo saranno costituite con decreto del Ministro per le colonie.

Di esse dovrà far parte un funzionario designato dal Ministro per le finanze, di grado non inferiore al 6°.

Art. 35.

I provvedimenti di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, che saranno adottati a norma degli articoli 25 e 26 del presente decreto, avranno decorrenza immediata per i funzionari che prestano servizio nel Regno.

Per quelli invece che prestano servizio nelle Colonie la decorrenza sarà protratta per il tempo necessario al loro viaggio di rimpatrio.

Durante tale periodo essi conserveranno transitoriamente, a tutti gli effetti, il loro grado attuale.

In corrispondenza dei posti transitoriamente mantenuti da funzionari dei vecchi ruoli collocati a riposo e dispensati dal servizio con decorrenza protratta a norma dei due commi che precedono, e fino alla loro eliminazione, saranno lasciati vacanti nei nuovi ruoli altrettanti posti per i singoli gradi.

Art. 36.

La liquidazione della pensione per i funzionari collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli 25 e 26 avverrà, secondo le norme in vigore, sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come effettivamente percepito per la durata dell'ultimo triennio.

A favore di quelli tra i predetti funzionari che non avessero ancora raggiunto il minimo degli anni di servizio effettivo necessario per la liquidazione della pensione, sarà computato un aumento di cinque anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto al trattamento di riposo, quanto ai fini della misura dei relativi assegni.

Art. 37.

Il Ministro per le colonie non potrà provvedere a nuove assunzioni di personale nei modi stabiliti dagli articoli precedenti, se non quando sui bilanci delle Colonie siano state accertate corrispondenti economie di spesa, con la restituzione di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato alle Amministrazioni stesse cui appartengono, colla soppressione dei ruoli ausiliari e colla rescissione dei contratti e liquidazione dei diritti relativi.

La limitazione che precede non si applica per l'assunzione del personale occorrente per completare gli organici dell'Amministrazione centrale.

Con decreto del Ministro per le colonie sarà stabilita, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la data dalla quale sarà effettuata, per ciascuna Colonia, la soppressione dei ruoli ausiliari di cui al precedente art. 4 e la restituzione dei funzionari di altre Amministrazioni dello Stato alle Amministrazioni cui appartengono.

La rescissione dei contratti dovrà avvenire entro il medesimo limite di tempo.

Per la Somalia Italiana tale termine è portato a due anni.

Art. 38.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 70. — SIROVICH.

Tabella I

GOVERNATORI DI COLONIA (Gruppo *A*)

Grado	QUALIFICA	Numero
2°	Governatori di colonia	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella II

PERSONALE DIRETTIVO (Gruppo *A*)

Grado	QUALIFICA	Numero
4°	Segretari generali di colonia	6
5°	Direttori coloniali di prima classe	2
	Ispettore generale	1
6°	Direttori coloniali di seconda classe	26
	Ispettori superiori	2
7°	Commissari regionali di prima classe	33
8°	Commissari regionali di seconda classe	36
9°	Primi segretari coloniali	45
10°	Segretari coloniali	46
11°	Vice segretari coloniali	
—	Volontari coloniali	—
	TOTALE	197

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella III

PERSONALE AUSILIARIO (Gruppo *B*)

Grado	QUALIFICA	Numero
7°	Ufficiali coloniali capi	5
8°	Ufficiali coloniali di prima classe	10
9°	Ufficiali coloniali di seconda classe	23
10°	Aiutanti coloniali di prima classe	35
11°	Aiutanti coloniali di seconda classe	35
—	Aspiranti aiutanti coloniali	—
	TOTALE	108

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella IV

PERSONALE D'ORDINE (Gruppo *C*)

Grado	QUALIFICA	Numero
9°	Archivisti capi	16
10°	Primi archivisti	23
11°	Archivisti	42
12°	Applicati	78
13°	Alunni d'ordine	71
—	Alunni d'ordine in prova	—
	TOTALE	230

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella V

INTERPRETI (Gruppi *B* e *C*)

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero
B	7°	Traduttori capi di prima classe	2
	8°	Traduttori capi di seconda classe	2
	9°	Traduttori di prima classe	16
	10°	Traduttori di seconda classe	18
	11°	Traduttori di terza classe	
		TOTALE INTERPRETI TRADUTTORI (Gruppo *B*)	38
C	9°	Interpreti orali principali	2
	10°	Primi interpreti orali	4
	11°	Interpreti orali	7
	12°	Interpreti orali aggiunti di prima classe	14
	13°	Interpreti orali aggiunti di seconda classe	3
		TOTALE INTERPRETI ORALI (Gruppo *C*)	30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella VI

CARICHE SPECIALI (Gruppi *A*, *B* e *C*)

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero
A	6°	Direttore del Museo coloniale	1
	6°	Segretario capo del Consiglio superiore coloniale	1
	7°	Direttore del servizio cartografico	1
	8°	Bibliotecario	1
	10°	Vice bibliotecario	1
B	8°	Capo cartografo	1
	8°	Capo dell'ufficio telegrafico e cifra	1
	9°	Vice capo ufficio telegrafico e cifra	1
C	9°	Aiuto cartografo	1
	10°	Assistente dell'ufficio cartografico	1
	11°	Tecnici cartografi specializzati	7

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella VII

PERSONALE FEMMINILE ADDETTO AI SERVIZI DI COPIA (Ruolo transitorio) (Gruppo *C*)

Grado	QUALIFICA	Numero
11°	Direttrice	1
12°	Dattilografe	19
	TOTALE (a consumazione)	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella VIII

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO

QUALIFICA	Numero
Primi commessi	3
Commessi ed uscieri capi	14
Uscieri	18
Inservienti	8
Primo custode del Museo coloniale	1
Custodi del Museo coloniale	3
TOTALE PERSONALE SUBALTERNO	47

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Tabella IX

ASSEGNAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, AUSILIARIO E D'ORDINE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ALLE COLONIE.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Ministero	Tripolitania	Cirenaica	Eritrea	Somalia	Totale
A	4°	Segretari generali di Colonia (1)	2	1	1	1	1	6
	5°	Direttori coloniali di prima classe (2)	2	—	—	—	—	2
		Ispettore generale	1	—	—	—	—	1
	6°	Direttori coloniali di seconda classe (3)	8	6	6	4	2	26
		Ispettori superiori coloniali	2	—	—	—	—	2
	7°	Commissari regionali di prima classe (4)	9	7	7	4	6	33
	8°	Commissari regionali di seconda classe (4)	5	8	8	8	7	36
	9°	Primi Segretari coloniali (5)	5	10	10	8	12	45
	10°	Segretari coloniali (6)	4	10	10	10	12	46
	11°	Vicesegretari coloniali (6)						
		TOTALE personale direttivo (Gruppo A)	38	42	42	35	40	197
B	7°	Ufficiali coloniali capi	—	2	2	1	—	5
	8°	Ufficiali coloniali di 1ª classe	—	3	3	2	2	10
	9°	Ufficiali coloniali di 2ª classe	—	5	5	3	10	23
	10°	Aiutanti coloniali di 1ª classe	—	12	12	5	6	35
	11°	Aiutanti coloniali di 2ª classe	—	12	12	5	6	35
		TOTALE personale ausiliario (Gruppo B)	—	34	34	16	24	108
C	9°	Archivisti capi	4	4	4	2	2	16
	10°	Primi archivisti	9	4	4	4	2	23
	11°	Archivisti	11	8	8	9	6	42
	12°	Applicati	4	27	27	10	10	78
	13°	Alunni d'ordine	2	27	27	10	5	71
		TOTALE personale d'ordine (Gruppo C)	30	70	70	35	25	230
		TOTALE GENERALE	68	146	146	86	89	535

(1) I Segretari generali di Colonia distaccati al Ministero hanno funzioni di Direttore generale.
(2) Al Ministero sono capi di uffici autonomi.
(3) In Colonia: Direttori di Governo, Capi di uffici di Governo, Podestà dei capoluoghi nelle colonie libiche, titolari dei Commissariati regionali di maggior importanza colla qualifica di «Commissari di Governo» — Al Ministero: Capi di ufficio.
(4) In Colonia: Commissari regionali, capi di uffici di Governo o capi sezioni nelle Direzioni di Governo — Al Ministero: rispettivamente Capi sezioni e Consiglieri.
(5) In Colonia: Vice Commissari regionali, Delegati circondariali, Ufficiali di Governo, Residenti, Primi segretari negli uffici centrali — Al Ministero hanno le funzioni del grado.
(6) In Colonia: Addetti ai Commissariati regionali, Agenti distrettuali, Vice residenti, Segretari negli uffici centrali — Al Ministero hanno le funzioni del grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 774.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 363.

Aggregazione del comune di Spoltore a quello di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Spoltore è aggregato a quello di Pescara.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 63. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 775.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 366.

Aggregazione al comune di San Ferdinando di Puglia di zone di territorio dei comuni di Cerignola e Trinitapoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di San Ferdinando di Puglia sono aggregate le zone di territorio dei comuni di Cerignola e Trinitapoli, risultanti dalla pianta planimetrica vistata dall'ufficio del Genio civile di Foggia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra il comune di San Ferdinando di Puglia e quelli di Cerignola e Trinitapoli, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 66. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 776.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 364.

Aggregazione dei comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo a quello di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carbonara di Bari e Ceglie del Campo sono aggregati a quello di Bari.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 777.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 365.

Aggregazione dei comuni di Crusinallo, Agrano, Cireggio e Crana Gattugno a quello di Omegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Crusinallo, Agrano, Cireggio e Crana Gattugno sono aggregati a quello di Omegna.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 778.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 369.

Autorizzazione al comune di Algua di Costa Serina a modificare la propria denominazione in quella di « Bracca di Costa Serina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la istanza in data 8 gennaio 1928, con cui il podestà di Algua di Costa Serina, in esecuzione della propria deliberazione 10 dicembre 1927, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Bracca di Costa Serina »;
Visto il parere favorevole espresso dal commissario prefettizio per l'amministrazione della provincia di Bergamo, con atto 26 gennaio 1928;
Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Algua di Costa Serina è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Bracca di Costa Serina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 779.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 367.

Aggregazione al comune di Margherita di Savoia di zone di territorio dei comuni di Trinitapoli e Manfredonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Margherita di Savoia sono aggregate le zone di territorio dei comuni di Trinitapoli e Manfredonia, risultanti dalla pianta planimetrica vistata dall'ufficio del Genio civile di Foggia.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra il comune di Margherita di Savoia e quelli di Trinitapoli e Manfredonia, in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 780.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 368.

Modificazione della denominazione del comune di Pedergnaga in quella di « Pedergnaga-Oriano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2217, con cui i comuni di Oriano, Cremezzano e Scarpizzolo sono stati aggregati a quello di Pedergnaga;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune costituito mediante l'aggregazione dei comuni di Oriano, Cremezzano e Scarpizzolo a quello di Pedergnaga, è denominato « Pedergnaga-Oriano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 781.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 328.
Proroga dei poteri del Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311;
Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1727, che ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata, nominando un Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa medesima;
Veduto il R. decreto 6 marzo 1927, n. 410, che al suddetto ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata ha nominato il sig. marchese Claudio Quinto Ciccolini, per la durata di mesi tre, dalla data del 25 febbraio 1927;
Veduti i Regi decreti 23 giugno 1927, n. 1338, 16 settembre 1927, n. 1842, 20 novembre 1927, n. 2267, coi quali il sig. marchese Claudio Quinto Ciccolini viene confermato nell'ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata sino al 25 febbraio 1928;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini, i cui poteri di Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata scadono il 25 febbraio 1928, è confermato nell'ufficio stesso per la durata di mesi tre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 53. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 782.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 331.
Applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Pescara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Pescara, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 8 luglio 1927;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Pescara, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 8 luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 56. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 783.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 205.
Fusione della Cassa di risparmio di Offida con quella di Ascoli Piceno.

N. 205. R. decreto 15 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Offida con quella di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 784.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 206.
Scioglimento di Collegi di probiviri con sede in Bari.

N. 206. R. decreto 15 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono sciolti, per essere ricostituiti con altri membri, i seguenti Collegi dei probiviri con sede in Bari:
il Collegio dei probiviri per le industrie chimiche, fisico-chimiche ed affini, fabbricazione dei fiammiferi in legno, candele, sapone, gas, luce elettrica;
il Collegio dei probiviri per l'industria del legno;
il Collegio dei probiviri per le industrie edilizie ed affini;
il Collegio dei probiviri per l'industria della macinazione cereali, panificazione e pastificazione;

il Collegio dei probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche;
il Collegio dei probiviri per l'industria tipografica ed affini;
il Collegio dei probiviri per le industrie tessili ed affini;
il Collegio dei probiviri per l'industria dei trasporti e facchinaggio;
il Collegio dei probiviri per le industrie degli alberghi, della mensa e delle pasticcerie.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 785.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928, n. 207.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

N. 207. R. decreto 29 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 786.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 243.
Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della Seriola Baiona, con sede in Chiari (Brescia).

N. 243. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Seriola Baiona, con sede nel comune di Chiari, provincia di Brescia, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1928.
Autorizzazione alla Compagnia francese « Le Secours » con sede in Parigi e rappresentanza in Torino, ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda in data 16 aprile 1926, presentata dalla rappresentanza nel Regno della Compagnia anonima di assicurazioni « Le Secours » con sede in Parigi, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio;
Ritenuto che la Società stessa ha provveduto alla costituzione a norma dell'art. 230 del Codice di commercio, della rappresentanza generale nel Regno, ed ha provveduto altresì al deposito di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, a garanzia della massa degli assicurati con contratti formanti il portafoglio italiano;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazioni a premio fisso « Le Secours » con sede in Parigi e legale rappresentanza in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni dell'incendio.

Roma, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1928.
Norme per la revisione dei prezzi nei contratti non riguardanti opere pubbliche stipulati dal Ministero della guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto, nei riguardi dei contratti stipulati dal Ministero della guerra, che non contengano clausole in base alle quali si possa procedere in altri modi a revisione dei prezzi;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

I contratti stipulati dal Ministero della guerra che non riguardino opere pubbliche e abbiano durata superiore a un anno e che non contengano clausole in base alle quali si possa procedere in altri modi alla revisione dei prezzi, sono ugualmente soggetti a revisione, quando si verifichi, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore nel complesso al 10 per cento.

Art. 2.

La revisione di cui all'articolo precedente sarà fatta secondo le norme di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, restando sostituito, in relazione al disposto dell'art. 10 dello stesso decreto, il Consiglio di Stato al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro per la guerra*: Cavallero. — *Il Ministro per le finanze*: Volpi.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 21 ottobre 1926 presentata dal sig. Kröll Fabiano per la riduzione del suo cognome Kröll in quello di « Cairoli ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Kröll Fabiano, figlio del fu Cristiano e della fu Anna Berger, nato a Praegraten il 19 gennaio 1871, è ridotto nella forma italiana di « Cairoli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 17 febbraio 1928 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 28 ottobre 1926 presentata dalla signora Clauser Viola per la riduzione del suo cognome in quello di « Clauseri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Clauser Viola, figlia del fu Giuseppe e della fu Romana Covi, nata a Castelfondo il 29 marzo 1874, è ridotto nella forma italiana di « Clauseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Avio, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 8 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Andermarch Giuseppina per la riduzione del suo cognome in quello di « Demarchi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Andermarch Giuseppina, figlia di Giuseppe e della fu Pederzolli Maria, nata a Sacco (Rovereto) il 27 ottobre 1890, è ridotto nella forma italiana di « Demarchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dal signor Andermarch Vittorio per la riduzione del suo cognome in quello di « Demarchi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Andermarch Vittorio, figlio di Giuseppe e della Pederzolli Maria, nato a Sacco (Rovereto) il 10 dicembre 1887, è ridotto nella forma italiana di « Demarchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 10 novembre 1926 presentata dalla signora Andermarcher Carmela per la riduzione del suo cognome in quello di « Demarchi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Andermarcher Carmela, figlia di Francesco e della fu Pola Erminia, nata a Roncegno il 18 ottobre 1903, è ridotto nella forma italiani di « Demarchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 5 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 3 marzo 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 244, riflettente la graduazione degli estimi catastali dei boschi e dei pascoli della provincia di Sondrio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame e per titoli ad un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame e titoli congiuntamente a un posto di assistente veterinario nel Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600, e il supplemento di servizio attivo di L. 2800.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo, da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex-militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1290, ed il limite di 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età, a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione e di essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o di laurea in zooiatria conseguito in una delle università o delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno prima del novembre 1926. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in capia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno, o anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare le lingue estere nelle quali è disposto a sostenere l'esperimento oltre quella d'obbligo (tedesca).

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) un esperimento della conoscenza della lingua tedesca.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

a) la microscopia bacteriologica e parassitologia applicata all'igiene;

b) l'istologia normale e patologica.

La prova orale versa sopra tutte le materie delle prove scritte e pratiche e sulle leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni in vigore aventi attinenza con le materie stesse.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente od aiuto presso cattedra ed istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con le discipline zooprofilattiche, e gli incarichi e missioni compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma e alle discipline zooprofilattiche in genere;

tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo divisione tecnico o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Regie scuole superiori di medicina veterinaria.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame, la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione.

Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della giornata, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente, e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste minori sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Per il saggio della lingua estera di obbligo, la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per la lingua stessa. Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro. Valgano pel rimanente le norme degli articoli 7 e 8, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 10.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula per ciascuno dei concorrenti il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascun concorrente.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 11.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua tedesca che potrà farsi separatamente con la durata massima di 30 minuti.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova scritta di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame, e per ciascuna delle due prove pratiche; di 10 punti pel giudizio dei titoli, e di 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua tedesca, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti, per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo in tutto le norme indicate nei precedenti articoli 9 e 11 e se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo e nel giudizio sui titoli.

Art. 15.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e sui titoli per ciascuno dei concorrenti.

Art. 16.

I concorrenti sono classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza il candidato più anziano di età salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fermo restando il diritto degli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Art. 17.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 18.

Il vincitore dovrà sostenere un periodo di prova di mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà a lui corrisposto l'assegno mensile di L. 500 oltre le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Roma, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *p. Il Ministro per l'interno:* SUARDO.

Programma per le prove di esame nel concorso ai posti di assistente veterinario presso il Laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

I. — Edipemiologia e profilassi delle malattie infettive del bestiame:

a) generalità sulla profilassi delle malattie infettive del bestiame;

b) etiologia, patologia, diagnosi microbiologica e profilassi delle seguenti malattie:

Peste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverso forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, Surra Nagama, Mal de Caderas, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina e tubercolosi aviaria - Actinomicosi e actinobacillosi Rabbia - Tetano, vaginite granulosa dei bovini, aborto epizootico nei bovini Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica - paratifo e peste bacillare) - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei vitelli e dei poledri neonati Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite dei polli - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre;

c) sieri e vaccini.

II. — Esperimento obbligatorio nella lingua tedesca.

Traduzione in italiano di un brano di un'opera scientifica riguardante una delle materie sulle quali vertono le altre prove di esame. (E' ammesso l'uso del vocabolario).

PROVE PRATICHE.

I. — Microscopia, batteriologia e parassitologia applicata alla igiene:

a) tecnica microscopica e batteriologica generale;

b) esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico, dell'acqua e del terreno;

c) esame microscopico del latte e derivati, delle farine, del vino e del pane;

d) riconoscimento nelle carni congelate delle alterazioni microbiche verificatesi per la cattiva preparazione o per irrazionale disgelo;

e) riconoscimento nelle carni macellate delle alterazioni dovute a panicatura, trichinosi, echinococcosi, strongilosi, distomatosi, sarcosporidiosi, actinomicosi, carbonchio ematico e sintomatico, tubercolosi;

f) metodi di studio di microrganismi, colture, preparazione dei mezzi nutritivi artificiali, liquidi e solidi;

g) microrganismi in generale, i fomiceti patogeni, blastomiceti e fermentazioni, schizomiceti, loro morfologia e biologia generale, virulenza, infezione ed immunità, classificazione, principali specie patogene;

h) autopsia di un animale e diagnosi batteriologica del carbonchio ematico, del carbonchio sintomatico, della tubercolosi, della morva, del mal rossino, del tetano, del colera dei polli;

i) diagnosi biologica e microscopica della rabbia;

l) protozoi, parassiti degli animali, diagnosi microscopica dei piroplasmi e tripanosomi propri degli animali;

m) vermi parassiti degli animali e dell'uomo;

n) reazioni sierologiche applicate alla diagnosi delle malattie infettive del bestiame;

o) controllo del vaccino jenneriano;

p) controllo del vaccino contro il carbonchio ematico;

q) controllo biologico degli apparecchi di disinfezione e dei disinfettanti chimici.

II. — Istologia normale e patologica:

a) cellula, componenti morfologici;

b) tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso ed osseo;

c) sangue;

d) lettura dei preparati di istologia normale delle varie parti del tubo digerente e glandole annesse, dell'apparato circolatorio, respiratorio e di secrezione;

e) lettura dei preparati di istologia patologica relativi alle malattie infettive degli animali.

PROVA ORALE.

La prova orale riguarda:

a) le materie delle prove scritte e pratiche;

b) l'ordinamento sanitario del Regno (testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45) nonchè le norme di legge e di regolamento, e le istruzioni riguardanti le materie che formano oggetto della prova scritta di epidemiologia e della prova pratica di microscopia, batteriologia e parassitologia;

c) le lingue estere; lettura di un brano, traduzione a vista dalla lingua estera in italiano, conversazione nella lingua stessa.

p. *Il Ministro per l'interno:* SUARDO.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 363 in data 31 marzo 1925, circa i provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami alla nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il mattino del 21 maggio 1928 e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto ministeriale in data 1° novembre 1924.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore o che rivestano il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina o nel Regio esercito.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 annue computandosi in questo gli anni di studio in base all'art. 15 del R. decreto n. 1637, del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale indennità caro-viveri.

Art. 7.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 20 aprile 1928, la domanda in carta da bollo da L. 3 con la firma e l'indicazione esatta del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da R. notaio debitamente legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita (non certificato) debitamente legalizzata;

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della Marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato.

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) quietanza dell'ufficio del Registro (non vaglia), comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso d'istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia Navale di Livorno ed un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), di circa tre mesi presso la R. Scuola di Sanità militare marittima di Napoli.

Art. 12.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi (La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena) e alla Direzione dei Servizi sanitari della Regia marina di Napoli e a quella dell'infermeria di Brindisi, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo (col grado di tenente medico) risulta di prove obbligatorie specificate nell'annesso programma e di prove facoltative, distinte, queste ultime, in titoli speciali di carriera e di pubblicazioni originali scientifiche.

Art. 2.

Nessuno potrà essere ammesso a prove facoltative, se prima non abbia conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie e se non ne abbia fatto specifica richiesta nella domanda per l'ammissione al concorso, accompagnandola, nel caso dei *titoli di carriera*, dei relativi documenti *autentici* con speciale elenco particolareggiato, e, nel caso dei *titoli scientifici*, con cinque copie di ciascuna pubblicazione (NON DATTILOGRAFATE).

Art. 3.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione di concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Nella stessa seduta o nella successiva il presidente della Commissione designerà uno dei candidati tra quelli risultati fisicamente idonei, il quale procederà al sorteggio, allo scopo di stabilire l'ordine, secondo cui essi saranno chiamati a ciascuna prova. La lista sorteggiata resterà affissa fuori la sala delle sedute per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma agli esaminandi, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, si assentassero da qualche prova, perderebbero il diritto al concorso.

Poscia la Commissione, in seduta privata, prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori *dei titoli scientifici*, dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti della Commissione.

Art. 4.

Gli esami, sia obbligatori che facoltativi, sono pubblici, nel senso che, fatta eccezione dei pochi esaminandi da tenersi appartati in attesa di essere chiamati alla prova, sarà permesso a chiunque di assistervi.

Art. 5.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che perciò dovranno precedere le prove facoltative; le quali concorreranno con le prime, però in grado minore (art. 10), solo per stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei.

Art. 6.

Le prove obbligatorie sono quattro, così distinte:

due prove pratiche sull'ammalato: *propedeutica di clinica medica e propedeutica di clinica chirurgica;*

due prove pratiche sul cadavere: *preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche e operazioni di urgenza.*

Le prove pratiche si svolgeranno secondo l'ordine che, giorno per giorno, stabilirà il presidente della Commissione.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta d'esame, licenziati i presenti, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese, ciascun componente la Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 pei non riusciti idonei, e da 10 a 20 pei riusciti idonei.

Prima di procedere alle votazioni, ciascuno dei votanti ha facoltà di esporre obiettivamente quegli apprezzamenti e quei rilievi, che credesse dover fare sulla prova della quale si giudica. Indi ciascuno, in ordine inverso di grado e di anzianità, darà il proprio voto, ed il punto di merito dovrà essere sempre in armonia col risultato della votazione segreta, sia questo ad unanimità, ovvero solo a maggioranza.

Compiute le votazioni di tutti gli esaminandi in una stessa prova, l'elenco dei dichiarati idonei, col punto di merito da ciascuno riportato, sarà affisso fuori la sala delle sedute.

Art. 8.

I candidati caduti in una prova perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

A questi, ai dichiarati fisicamente inabili al servizio militare marittimo ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli e i documenti trasmessi.

Art. 9.

Ultimate le prove obbligatorie, si procederà alle prove facoltative per titoli.

Il valore dei titoli sarà giudicato dalla Commissione riunita in una o più sedute; nelle quali saranno presi in esame prima i titoli di carriera, poi i titoli scientifici:

a) Titoli speciali di carriera sono: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi d'istruzione, e, fra essi, avranno maggiore valore quelli rilasciati dalle Scuole od Istituti di Sanità marittima e coloniale presso le Regie università; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati, o di tirocini pratici compiuti; gli attestati circa l'esito favorevole od altri concorsi sostenuti dal candidato;

b) Titoli scientifici sono i lavori originali a stampa, e si terrà conto soltanto di quelli sperimentali, o di osservazione clinica: su tali lavori la Commissione, prima di pronunziarsi, sentirà i relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta.

Art. 10.

Le votazioni per prove facoltative saranno fatte distintamente sui *titoli speciali di carriera*, e sui *titoli scientifici.*

La votazione pel *merito* procederà nel modo seguente: in ciascuna delle votazioni sui *titoli*, ogni esaminatore dispone da 1 a 10 punti, e la somma dei punti, in esse ottenuti, sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie.

Art. 11.

Al termine delle prove facoltative, dalla Commissione ministeriale sarà compilato il prospetto generale riepilogativo delle votazioni palesi con la classificazione, per ordine di merito, dei riusciti idonei, come risulterà dal computo fatto dei punti secondo le anzidette norme, tenendo presente che, a parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

a) dalle decorazioni al valore riportate eventualmente dai candidati;

b) dall'anzianità di grado che il candidato riveste nella Regia marina o nel Regio esercito;

c) dall'anzianità di laurea.

La graduatoria sarà quindi affissa fuori la sala degli esami ed in essa, accanto a ciascun nome, sarà riportata la somma dei punti ottenuti nelle prove obbligatorie, quelli di merito delle prove facoltative e quindi il risultato definitivo.

Art. 12.

Il presidente della Commissione d'esame rimetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° I processi verbali delle sedute coi relativi stati delle singole votazioni, e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei riusciti idonei;

2° Le relazioni cliniche;

3° I titoli speciali di carriera;

4° I titoli scientifici originali;

5° Gli incartamenti personali dei candidati a corredo delle domande di ammissione, unendo ad essi anche i certificati riguardanti gli aspiranti non dichiarati idonei alla visita medica;

6° Le ricevute di quei candidati, che abbiano ritirato i loro documenti e titoli, nonchè le dichiarazioni di quelli che spontaneamente si siano ritirati dal concorso.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1° - Prove obbligatorie. Prove pratiche sull'ammalato.

Propedeutica di clinica medica e chirurgia.

Per le due prove di propedeutica di clinica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione, dopo aver provveduto ad appartare in apposita stanza gli esaminandi, in modo che sia loro impossibile di comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia, a seconda la prova di cui trattasi, potendo in questi ultimi comprendere anche un caso speciale di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria o di dermosifilografia e, stabilitene le diagnosi, che saranno registrate nel processo verbale, determinerà:

1° Il numero dei candidati da essere esaminati nella seduta;

2° Il tempo che dovrà essere concesso a ciascuno di essi per l'esame dell'ammalato.

Quindi il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei due ammalati prescelti, sul quale, licenziato l'altro ammalato, egli pel primo e, consecutivamente per ordine, tuti i rimanenti candidati, trattenuti per tale seduta, saranno chiamati alla prova.

Ciascuna prova di propedeutica risulta di tre parti:

L'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, *metodo* e *precisione di osservazione*: egli potrà durante l'esame dell'ammalato, prendere qualche appunto; gli è però assolutamente proibito d'informarsi del nome, dell'ospedale o dell'infermeria cui appartiene l'infermo, delle cure sperimentate, o che stia praticando per la malattia in atto. Potrà richiedere di prendere visione della curva termica, delle radiografie, dei risultati delle analisi chimiche, microscopiche e batterioscopiche che fossero state praticate pel caso in esame.

La Commissione, nella votazione terrà conto dell'utilità o meno delle richieste, come pure delle domande oziose rivolte all'ammalato, o delle indagini superflue su questo praticate.

2° - Discussione clinica (durata massima 15').

Il candidato dopo l'esame dell'ammalato, esporrà a voce quanto gli è riuscito di raccogliere intorno all'anamnesi, allo stato attuale, ai fatti anormali rilevati, formulerà la diagnosi e prescriverà la cura, che riterrebbe necessaria, indicando le relative formule terapeutiche.

L'esaminando dovrà rispondere al presidente od a chiunque degli altri membri della Commissione, che ne sia stato autorizzato, su tutto quello che ha attinenza con l'esame dell'ammalato da lui fatto, con la diagnosi e con la cura prescritta.

3° - Relazione scritta (durata massima 30').

Il candidato, prendendo occasione dal caso clinico osservato, esporrà con una breve relazione, le conoscenze di patologia speciale medica o chirurgica da lui possedute, e ciò allo scopo di fornire alla Commissione un concetto adeguato e coscienzioso sulla sua cultura professionale.

La relazione sarà firmata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione, la quale procederà alla votazione, tenendo conto del complesso della prova e specialmente del procedimento seguito nell'esame dell'ammalato.

1ª Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione), sono le seguenti:

1° Topografia cranio-cerebrale;

2° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;

3° Regione carotidea;

4° Regione sopra e sotto-clavicolare;

5° Regione ascellare;

6° Regione anteriore e posteriore del gomito;

7° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;

8° Regione sterno-condro-costale;

9° Regione addominale anteriore;

10° Regione inguino-crurale;

11° Regione perineale;

12° Regione crurale e femorale anteriore;

13° Regione glutea;

14° Regione poplitea;

15° Regione anteriore del ginocchio;

16° Regione antero-esterna della gamba;

17° Regione posteriore della gamba e plantare;

18° Preparazione del plesso cervicale;

19° Preparazione del plesso brachiale;

20° Preparazione del nervo sciatico e delle sue principali diramazioni.

Nella sala incisoria sarà volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli segnati nel programma ed eseguirà la preparazione sorteggiata, libero di servirsi dei ferri propri, o di quelli della sala incisoria.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Appena l'esaminando avrà esaurito il tempo, che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15' per fare la dimostrazione del lavoro compiuto. In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti, la funzione, ed infine esporrà le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata, l'utilità e la ragione anatomica di alcuni precetti chirurgici ad esse inerenti.

Quando l'esaminando avrà fatta la dimostrazione del lavoro compiuto, con l'autorizzazione del Presidente, gli si potrà rivolgere qualche domanda, sempre relativa all'anatomia ed alla chirurgia della regione preparata.

2ª Prova pratica sul cadavere.

Operazioni d'urgenza.

Le operazioni di urgenza (da compiersi nel tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1ª amputazione di un segmento d'arto (a scelta della Commissione);

2ª Disarticolazione sulla mano o sul piede (a scelta della Commissione);

3ª Allacciatura della carotide primitiva o della succlavia, ovvero della femorale (a scelta della Commissione);

4ª Cateterismo uretrale e cistotomia soprapubica;

5ª Toracentesi e costotomia;

6ª Paracentesi addominale e laparatomia per ferita od occlusione intestinale;

7ª Zaffamento delle fosse nasali e tracheotomia;

8ª Sutura di nervi e di tendini;

9ª Puntura della vescica e puntura della rachide. Ernia inguinale.

Regoleranno questa prova le seguenti istruzioni:

a) i candidati, convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi (a sostenere la prova) uno per volta, mentre tutti gli altri aspetteranno, lontani da essa, il loro turno;

b) verificatisi e messi nell'urna i numeri, corrispondenti alla tesi del programma, il candidato estrarrà quella che dovrà eseguire, e passerà quindi a formarsi l'armamentario all'uopo strettamente necessario, non trascurando quant'altro potrà occorrergli per l'emostasi e per la medicatura;

c) ultimate le operazioni, la Commissione potrà rivolgere al candidato qualche domanda relativa a quanto egli ha eseguito.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 8 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.43	Belgrado	33.275
Svizzera	364.30	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.295	Albania (Franco oro)	366.15
Olanda	7.617	Norvegia	5.04
Spagna	317.73	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.525	Polonia (Sloty)	210.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.075	Rendita 3,50 %	75.85
Romania	11.587	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.35	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	86 —
New York	18.917	Littorio 5 %	86.15
Dollaro Canadese	18.89	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.15
Oro	365.01		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 289.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Agostini Agostino da Orciano di Pesaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 6 — Rendita: L. 143.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 416 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Siena — Intestazione del certificato provvisorio: Rossi Francesco fu Giuseppe, domic. a Roma — Capitale L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 442 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Taranto — Intestazione del certificato provvisorio: Quintieri Maria-Luigia di Pasquale, domic. a Taranto — Capitale L. 3400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 838 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Taranto — Intestazione del certificato provvisorio: Quintieri Maria-Luigia di Pasquale, domic. a Taranto — Capitale L. 1600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 38194 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Jovine Giovanni fu Luigi — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 92 — Numero del certificato provvisorio: 364 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cotrone — Intestazione del certificato provvisorio: Ditta Alfonso Amatruda e Nicola Morace di Cotrone (Catanzaro) — Capitale L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 7760 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cagliari — Intestazione del certificato provvisorio: Madeddu Gregorio fu Bonaventura, negoziante, domiciliato a Gonnesa (Cagliari) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 110 — Numero del certificato provvisorio: 2349 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 8 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Reggio Emilia — Intestazione del certificato provvisorio: Banco di San Prospero e da questi girato a Prati Giuseppe, domiciliato a Villa Sabione (Reggio Emilia) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 4930 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Sassari — Intestazione del certificato provvisorio: comune di Villanova Monteleone (Sassari) — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 2697 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 23 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Modena — Intestazione del certificato provvisorio: Benelli dott. Arturo fu Amedeo, domic. a Savignano sul Panaro (Modena) — Capitale L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 1718 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 29 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: De Simone Raffaele fu Eustacchio, domic. a Serino (Avellino) — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 13268 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bergamo — Intestazione del certificato provvisorio: Valli Luigi fu Andrea, domic. a Scano al Brembo — Capitale L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 5 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 22 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Portoferraio — Intestazione del certificato provvisorio: Testi Gino fu Andrea, domic. a Portoferraio (Livorno) — Capitale L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 284 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Pistoia — Intestazione del certificato provvisorio: Tommasi Spina Guido fu Carlo, domic. a Pistoia, via Felice Cavallotti, 13 — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 7494 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Pavia — Intestazione del certificato provvisorio: Cucchi Angelo fu Paolo, domic. a Casteggio — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 3279 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Lecce — Intestazione del certificato provvisorio: Cataldo Fonte fu Pantaleo, domic. a Nardò — Capitale L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 90 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 29 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Benevento — Intestazione del certificato provvisorio: Santoro Antonio di Giuseppe, domic. a Molinara — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 132 — Numero del certificato provvisorio: 91 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 29 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Benevento — Intestazione del certificato provvisorio: Santoro Antonio di Giuseppe, domic. a Molinara — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 21430 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 29 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Scianna Giuseppe di Damiano, domic. a Lercara Friddi — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 91110 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio Data di emissione del certificato provvisorio: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Casoni Giovanni fu Luigi — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 1615 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 5 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Foggia — Intestazione del certificato provvisorio: Giornetti Raffaela di Antonio — Capitale L. 14,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145 — Numero del certificato provvisorio: 61599 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Società anonima idroelettrica di Cerro al Lambro (Milano) — Capitale L. 5800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 146 — Numero del certificato provvisorio: 11225 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Intestazione del certificato provvisorio: Balestrieri Odilia di Eugenio ved. di Marazzi Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 10575 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 20 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Catania — Intestazione del certificato provvisorio: dott. Santonocito Nunzio di Mario, domic. a Catania — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 20782 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione del certificato provvisorio: Racchello Maria fu Giacinto, vedova Secchieri, domic. a S. Maria di Rovere (Treviso) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 158 — Numero del certificato provvisorio: 13492 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ancona — Intestazione del certificato provvisorio: Marinelli Elvira fu Serafino — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 162 — Numero del certificato provvisorio: 68 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 25 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Modena — Intestazione del certificato provvisorio: Rochler Maria Antonietta fu Giulio, domic. a Modena, via Anacarsi Nardi n. 5 — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 167 — Numero del certificato provvisorio: 5416 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 11 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Modena — Intestazione del certificato provvisorio: Landi Ottavia fu Uberto in Pignatti-Morano, domic. a Modena, via Taglio, 9 — Capitale L. 13,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 13684 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione del certificato provvisorio: Modena — Intestazione del certificato provvisorio: Pignatti-Morano conte Giambattista fu Girolamo — Capitale L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso per distruzione di certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stata denunziata la distruzione del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 8769 — Consolidato 5 % — Data di emissione del certificato provvisorio: 12 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione del certificato provvisorio: Coletti Giuseppe di Guido — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato la distruzione del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » il certificato provvisorio denunziato distrutto si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, 1° gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	335622	150 —	Gallino Auridice Pia di *Luigi*, moglie di Mario Scotto, dom. a Genova; con usuf. vital. a Gallino *Luigi* fu Tommaso.	Gallino Euridice Pia di *Giuseppe-Luigi*, moglie, ecc. come contro; con usuf. vital. a Gallino *Giuseppe-Luigi* fu Tommaso.
3.50 %	758608	52.50	Nasi *Vittorio* di Camillo, dom. a Roma.	Nasi *Carlo-Vittorio* di Camillo, dom. a Roma.
»	758609	52.50	Nasi Maria di Felice, moglie di Nasi *Vittorio*, dom. a Roma.	Nasi Maria di Felice, moglie di Nasi *Carlo-Vittorio*, dom. a Roma.
Cons. 5 %	90372	3,000 —	Stucchi Alberto fu Luigi, dom. a Milano. *Annotazione.* Ipotecata a favore di Spagliardi *Erminia* fu Giuseppe, moglie del titolare, dom. in Milano, in garanzia della controdote costituitale dal marito coi patti e condizioni di cui nell'atto nuziale 22-II-89 rogato Tagliasacchi di Milano e del decreto 16 settembre 1918 del Tribunale di Milano.	Intestata come contro. *Annotazione.* Ipotecata a favore di Spagliardi *Carolina-Erminia-Maria* fu Giuseppe, moglie, ecc come contro.
3.50 %	604487	168 —	de Filippis Virginia fu Carlo, moglie di Pignatelli della Leonessa duca Giovanni di Alfonso, dom. in Napoli; l'usuf. vital. della presente rendita che è vincolata come fondo dotale della titolare a termini dell'art. 3 dei fogli nuziali 15 luglio 1907 rogito Ricciardi notaio in Napoli e della sentenza 21-23 febbraio 1910 del Tribunale di Napoli, spetta congiuntamente a *Sciullo Francesco* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo vedova di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.	Intestata come contro; l'usuf. vital., ecc, come contro spetta congiuntamente a *Di Sciullo Francescantonio* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo, vedova di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	58480	540 —	Marrè Giovanni fu Giuseppe Giov. Battista, dom. a Genova.	Marrè Giovanni fu Giuseppe Giov. Battista, *minore sotto la tutela di Chiappe Antonio di Giuseppe*, dom. a Genova.
3.50 %	708359	21 —	Minacci Sofia di Bernardo, *nubile*, domiciliata a Torino.	Minacci Sofia di Bernardo, *moglie legalmente separata dal marito Casalegno Angelo-Marcellino*, domiciliata a Torino.
Cons. 5 %	233477	1,000 —	Monti *Pierino* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bartolini *Alfonsina-Attilia*, vedova Monti Carlo, dom. a Bologna.	Monti *Pietro* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bartolini *Attilia-Alfonsina-Anna*, vedova di Monti Carlo, dom. a Bologna.
» »	116031 261848	750 — 500 —	Monti *Pierino* fu Carlo, ecc. come sopra.	Monti *Pietro* fu Carlo, ecc. come sopra.
»	96035	3,590 —	Oehlert *Dora* di Federico-Augusto, minore sotto la p. p. del padre e sotto la curatela speciale di Bonino Oreste fu Simone, dom. a Milano, con usuf. a Hintze Alma Sofia fu Rodolfo, vedova di Panizzardi Ludovico Carlo fu Giacomo.	Oehlert *Luisa-Dora* di Federico Augusto, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	123810	350 —	*Fiacchetti Emma* di Giovanni Battista, moglie di Giuseppe Camperi di Andrea, domiciliata a Revello (Cuneo) - vincolata.	*Fiachetti Marianna-Benedetta-Luigia-Emma* di Giovanni Battista, moglie, ecc., come contro - vincolata.
Cons. 5 %	54042	1,150 —	Giglioli Gigliola, Guido-Renzo, Enrico e Fiammetta di *Iule*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze, in parti uguali.	Giglioli Gigliola, Guido-Renzo, Enrico e Fiammetta di *Guido-Iule*, minori, ecc., come contro.
» »	104778 146697	555 — 1,000 —	Cavo Maria fu *Enrico*, moglie di Ianigro Nicola, domiciliata a Genova - vincolata.	Cavo Maria fu *Giacomo*, moglie, ecc., come contro.
»	221582	200 —	Rossi Bruno di Vitaliano, domiciliato a Pontedera (Pisa); con usuf. congiuntivo e cumulativo a Rossi Vitaliano di Rodolfo e Sirombra Eva di Pietro.	Rossi Bruno di Vitaliano, *minore sotto la p. p. del padre*, domiciliato a Pontedera (Pisa) e con usuf. come contro.
Cons. 3.50 %	212926	304.50	Rostagno Clotilde fu Domenico, moglie di Picolli Giuseppe Federico, dom. a Torino, vincolata come dote e con usuf. a Quaranta *Lucia* fu Michele, vedova di Rostagno Domenico, dom. a Torino.	Intestata come contro; vincolata come dote e di usuf. a Quaranta *Giacinta Lucia* fu Michele, vedova di Rostagno Domenico, dom. a Torino.
Cons. 5 % » »	117710 117711 117712	885 — 115 — 200 —	Fardella *di Moxarda* Giulia fu Stefano, moglie separata di beni dal marito Licata *Antonino*, dom. a Palermo - vincolate.	Fardella *di Moxarta o di Moxharta* Giulia fu Stefano, moglie separata di beni del marito Licata *Antonio*, dom. a Palermo - vincolate.
» » »	191669 192219 238248	1,540 — 546 — 1,535 —	Fardella *di Moscarta* Giulia fu Stefano, moglie, ecc., come la precedente - vincolate.	
»	253016	1,000 —	Fardella Giulia fu Stefano, moglie, ecc., come la precedente - vincolata.	
»	203365	1,700 —	Fadella *Moscarta di Baucina* Giulia fu Stefano, moglie legalmente separata di *Antonino* Licata *di Baucina*, dom. a Palermo - vincolata.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 febbraio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5, dal 30 gennaio al 5 febbraio 1928. - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Belluno	Mel	B	—	1
Id.	Trichiana	B	—	1
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Oltre il Colle	B	—	1
Brescia	Poncarale	B	—	1
Brindisi	Ostuni	B	—	1
Cagliari	Neoneli	E	—	1
Id.	Villasor	B	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Catanzaro	Maierato	B	—	1
Id.	Mesoraca	B	—	1
Id.	S. Pietro a Maida	B	—	1
Id.	Zagarise	B	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	2
Cuneo	Borgo S. Dalmazzo	B	—	1
Id.	Fossano	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Fiume	Primano	B	—	1
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Cerignola	B	—	2
Id.	S. Marco in Lamis	B	—	1
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Matera	Salandra	B	—	1
Modena	Formigine	B	1	—
Novara	S. Nazzaro Sesia	B	—	1
Pavia	Bascapè	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	—	1
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Sassano	B	1	—
Siracusa (a)	Lentini	B	3	—
Varese	Laveno	B	2	—
Id.	Malnate	B	1	—
			17	28
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Pedavena	B	—	1
Cremona	Stagno Lombardo	B	—	1
Modena	Frassinoro	B	—	1
Potenza	S. Chirico Nuovo	B	1	—
Roma	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Trento	Giovo	B	—	1
			3	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Agrigento	Licata	B	3	—
Alessandria	Alessandria	B	1	3
Id.	Alice Bel Colle	B	1	—
Id.	Asti	B	4	1
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Camerano Casasco	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	BS	1	1
Id.	Castagnole Lanze	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	4	—
Id.	Felizzano	B	1	—
Id.	Frinco	B	3	—
Id.	Frugarolo	B	8	—
Id.	Montiglio	B	1	—
Id.	Moransengo	B	1	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Pino d'Asti	B	1	—
Id.	Scandeluzza	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Varengo	B	—	1
Id.	Villamiroglio	B	—	1
Aosta	Azeglio	B	1	—
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Samone	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Pescina	B	1	—
Ascoli Piceno	Monte Urano	B	—	1
Bari delle Puglie	Corato	B	2	—
Bergamo	Adrara S. Martino	B	1	—
Id.	Aviatico	B	2	—
Id.	Martinengo	B	2	—
Id.	Seriate	B	—	1
Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Villa di Serio	B	4	—
Bologna	Argelato	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	2	—
Bolzano	Bolzano	B	1	2
Id.	Merano	B	—	1
Brescia	Edolo	B	1	—
Id.	Ghedi	B	—	1
Id.	Lograto	B	1	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	1	1
Id.	Verolavecchia	B	1	—
Id.	Villachiara	B	—	4
Como	Cremeno	B	—	1
Id.	Gaggino	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Plesio	B	—	2
Cremona	Dovera	B	1	—
Id.	Tredossi	B	3	—
Cuneo	Castiglione Tinella	B	1	—
Id.	Mombarcaro	B	1	—
Id.	Neive	B	—	1
Id.	S. Stefano Belbo	B	—	1
Id.	Vezza d'Adda	B	—	1
Ferrara	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Fiume	Portomaggiore	B	2	1
Id.	Primano	B	—	3
Forlì	Forlimpopoli	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Forlì	Verghereto	B	—	1
Genova	Genova	B	2	—
Lucca	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Macerata	Cingoli	B	—	1
Id.	Matelica	B	1	—
Mantova (*a*)	Medole	B	—	2
Id.	Porto Mantovano	B	1	—
Massa e Carrara	Massa	B	—	1
Milano	Milano	B	1	3
Id.	Mombarcaro	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	2	1
Id.	Sordio	B	—	1
Modena	Mirandola	B	1	—
Id.	Polinago	B	—	2
Id.	Spilamberto	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Marano Ticino	B	1	—
Padova	Piombino Dese	B	1	—
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	—	1
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Bornasco	B	1	—
Id.	Breme	B	1	—
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Langosco	B	1	1
Id.	Robbio	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	1	—
Id.	Stradella	B	1	—
Piacenza	Borgonovo	B	—	1
Id.	Cadeo	B	4	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	2
Id.	Vigolzone	B	1	1
Pisa	Pisa	B	1	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Rolo	B	1	—
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Mentana	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Roma	B	8	—
Id	Id.	O	6	—
Rovigo	Castelnuovo Bariano	B	2	—
Savona	Albissola Supediore	B	1	—
Id.	Celle Ligure	B	1	—
Id.	Savona	B	1	—
Siena	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Sondrio	Delebio	B	1	—
Id.	Dubino	B	20	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	2	—
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Pralormo	B	1	1
Id.	Valgioie	B	1	—
Trento	Cloz	B	1	—
Trento	Coredo	B	—	1
Id.	Giovo	B	8	—
Trieste	S. Dorligo della V.	B	—	1
Id.	Trieste	B	6	—
Varese	Agra	B	2	—
Id.	Azzate	B	—	1
Id.	Fermo	B	1	—
Id.	Gorla Maggiore	B	—	1
Id.	Saronno	B	2	—
Vercelli	Borgo Sesia	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	2	—
Id.	Vercelli	B	—	1
Viterbo	Veiano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			197	16
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	—	3
Campobasso	Castellone al Voltur.	S	1	—
Id.	Cerro al Volturno	S	1	—
Id.	S. Vincenzo	S	—	1
Grosseto	Grosseto	S	1	1
Id.	Sorano	S	—	1
Modena	Modena	S	—	1
Id.	Nonantola	S	1	—
Id.	S. Prospero	S	1	—
Parma	Soragna	S	1	—
Piacenza	Carpaneto	S	1	—
Id.	S. Giorgio	S	1	—
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Roma	Anzio	S	1	—
Id.	Tolfa	S	1	—
Id.	Siena	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	2	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Siracusa (*a*)	Noto	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	6	—
			24	8
	Morva.			
Napoli	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	8	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Venezia	S. Maria di Sala	E	1	—
			11	—
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	—	1
Id.	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—

Segue ***Farcino criptococcico.***

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Moschiano	E	1	1
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pago del Vallo di L.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	2	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Regalbuto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	Santa Margherita	E	—	1
Massa e Carrara	Carrara	E	—	1
Messina	Caronia	E	—	1
Id.	Messina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	5	—
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Marigliano	E	—	2
Id.	Napoli	E	7	3
Id.	Nola	E	1	1
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Pomigliano	E	3	—
Id.	S. Giuseppe	E	1	—
Id.	S. Marco Evangelista	E	5	—
Id.	S Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	13	3
Id.	Villabate	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	2	1
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Cipriano Picent.	E	3	—
Id.	S Marzano sul Sarno	E	—	1
Id.	S. Valentino Torio	E	—	1
Id.	Sarno	E	1	1
Id.	Scafati	E	1	1
Id.	Teggiano	E	1	—
Spezia (a)	Spezia	E	18	5
Id.	Vezzano Ligure	E	—	1
			131	26

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	4	—
Id.	Camerano	Cn	1	—
Id.	Senigallia	Cn	1	—
Ascoli Piceno	Ripatransone	Cn	—	1
Caltanissetta	Mazzarino	Cn	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Cn	—	1
Id.	Sellia	B	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Como	Como	Cn	—	2
Id.	Piazza S. Stefano	Cn	—	1
Forlì	Poggio Berni	B	—	1
Frosinone	Boville Ernica	S	1	—
Macerata	Macerata	Cn	—	1
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Milano	Milano	Cn	—	1
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Bellona	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	6
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	6	3
Pavia	Broni	Cn	—	1
Id.	Canneto Pavese	Cn	—	1
Id.	Rocca de' Giorgi	Cn	—	1
Perugia	Corciano	Cn	—	1
Piacenza	Cadeo	Cn	—	1
Roma	Manziana	B	—	1
Siracusa (a)	Sortina	Cn	4	—
Varese	Varese	Cn	1	—
			23	30

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	—	7
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Monteleone	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	6	—
Id.	Pietrabbondante	O	6	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Montecarotto	O	—	1
Id.	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Napoli	Valle di Maddaloni	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti - Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti - Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Taranto	Laterza	O	—	1
Terni	Terni	O	—	3
Treviso	Fregona	O	—	1
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	2
Zara	Zara	O	—	1
			64	16
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Foggia	S. Paola di Civitate	O	—	1
Id.	Vico Garganico	O	—	1
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Pisa	Castelnuovo Val di C.	O	—	1
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Roma	Lanuvio	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Taranto	Maruggio	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			17	4
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Sante Marie	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	8	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Santeramo in Colle	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	S Marco la Catola	O	3	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Lucca	Capannori	O	4	—
Id.	Villa Basilica	O	1	—
Napoli	Nola	O	1	—
Pisa	Vecchiano	O	4	—
Id.	Vicopisano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti - Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti - Nuovi denunziati
	Segue Vaiuolo ovino.			
Potenza	Senise	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Roma	O	3	1
Siena	Casole d'Elsa	O	1	—
Id.	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Maruggio	O	3	—
Id.	Taranto	O	1	—
			47	1
	Aborto epizootico.			
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	5	1
Id.	Formigine	B	3	2
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Nonantola	B	—	8
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	—	1
Id.	Gualtieri	B	—	2
			15	14
	Tubercolosi bovina.			
Palermo	Palermo	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
			—	2
	Influenza del cavallo.			
Perugia	Foligno	E	1	—
Pisa	Vecchiano	E	—	1
			1	1
	Colera dei polli.			
Arezzo	Montevarchi	P	2	—
Ascoli Piceno	Comunanza	P	—	1
Messina	Messina	P	3	2
Parma	Soragna	P	8	—
Teramo	Teramo	P	—	1
			13	4

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	40	45
Carbonchio sintomatico	6	7	7
Afta epizootica	43	146	263
Malattie infettive dei suini	12	22	32
Morva	3	4	11
Farcino criptococcico	13	64	157
Rabbia	17	29	53

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	19	42	80
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	18	21
Vaiuolo ovino	12	26	48
Aborto epizootico	2	10	29
Tubercolosi bovina	2	2	2
Influenza del cavallo	2	2	2
Colera dei polli	5	5	17

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*, E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*; Fl *felina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.